



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 76 DEL 17/01/2020

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE N° 54/ACQUA/2012 DEL 27/04/2012 ALL'ESERCIZIO E ALLO SCARICO NEL CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE DENOMINATO CANALE OCCIDENTALE DI PONENTE, DELLE ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA DEPURATE DEL DISTRIBUTORE CARBURANTI POSTO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 220 IN COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI).

DITTA: KENO SNC DI RIZZOLO STEFANO & C.

IL DIRIGENTE

Richiamato il provvedimento di autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua superficiale denominato Canale Occidentale di Ponente delle acque meteoriche di prima pioggia depurate derivanti dal dilavamento piazzali, Registro n. 54/Acqua/2012 del 27/04/2012 prot. 34386 del 08.05.2012, dell'impianto di distribuzione carburanti posto in via Cristoforo Colombo n. 220 in comune di Bassano del Grappa (VI) rilasciato alla ditta Beyfin S.p.A.;

Preso atto della richiesta di voltura della citata autorizzazione presentata dalla società KENO snc di Rizzolo Stefano & C. con sede legale in Via Roma n. 31 in comune di Bassano del Grappa (VI), ricevuta agli atti tramite il S.U.A.P. del Comune di Bassano del Grappa, con nota del 30.12.2019, registrata al protocollo provinciale in data 30.12.2019 al n. 67478;

Preso atto che, come dichiarato dalla ditta BEYFIN S.p.A. nella nota del 27.12.2019, acquisita agli atti il 30/12/2019 con prot. n. 67478:

- la suddetta variazione è intervenuta in forza di: Contratto di Comodato;
- che nulla è variato riguardo alle tecnologie impiegate ed all'attività autorizzata rispetto a quanto dichiarato nella documentazione presentata in fase istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale e a quanto contenuto nell'autorizzazione per la quale viene chiesta la volturazione.

Visto il contratto di Comodato stipulato in data 04.10.2016 tra la ditta BEYFIN S.p.A. e la società KENO snc di Rizzolo Stefano & C. (Gestore Comodatario) in cui alla pag. 16 si stabilisce che:

“La comodataria, nel caso in cui gli scarichi di acque di dilavamento di piazzale, non rientrino nella disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), ma sono autorizzati con atto amministrativo separato, si assume la titolarità della stessa.”

Visto che anche la ditta KENO snc di Rizzolo Stefano & C. nella richiesta di voltura presentata il 30.12.2019 ha dichiarato che non sono intervenute modifiche all’impianto di depurazione, alla qualità e alla portata degli scarichi, tali da comportare variazioni a quanto già autorizzato;

Ritenuto per quanto sopra riportato, di procedere alla voltura in capo alla ditta KENO snc di Rizzolo Stefano & C. del provvedimento Registro n. 54/Acqua/2012 del 27/04/2012 prot. n. 34386 intestato alla ditta Beyfin S.p.a., di autorizzazione allo scarico nel corso d’acqua superficiale denominato Canale Occidentale di Ponente delle acque meteoriche di prima pioggia depurate derivanti dal dilavamento piazzali del distributore carburanti, posto in via Cristoforo Colombo n. 220 in Comune di Bassano del Grappa (VI);

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

Visto l’art. 113 comma 3 del citato D. Lgs. prevede che le regioni disciplinano i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

Vista la L.R. 16 aprile 1985, n. 33 che stabilisce la competenza della Provincia a rilasciare le autorizzazioni all’esercizio degli impianti di depurazione gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti, classificati di seconda categoria;

Vista la D.C.R. del Veneto n. 107 del 05.11.2009, che approva il Piano di Tutela delle Acque;

Visto l’art. 39, comma 3 del Piano di Tutela delle Acque;

Viste le linee guida Applicative delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. di cui alla D.G.R. n. 80 del 27 gennaio 2011;

Viste le DGR n. 842 del 15.05.2012, 1534 del 03.11.2015 e 1023 del 1.07.2018 che approvano modifiche alla N.T.A. del P.T.A.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 19 sulle competenze della Provincia e l’art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.);

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 04/04/2019 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio Ambiente;

DETERMINA

1. che il provvedimento Registro n. **54/Acqua/2012** del **27/04/2012** prot. n. 34386 del 08/05/2012 di autorizzazione all'esercizio e allo scarico nel corso d'acqua superficiale denominato Canale Occidentale di Ponente delle acque meteoriche di prima pioggia depurate, derivanti dal dilavamento piazzali del distributore carburanti di via Cristoforo Colombo n. 220, in Comune di Bassano del Grappa (VI), deve intendersi intestato alla ditta **KENO snc di Rizzolo Stefano & C.** con sede legale in Via Roma, n. 31 in comune di Bassano del Grappa (VI), sulla base della documentazione agli atti della Provincia.
2. **di avvertire** che:
 - a) il presente provvedimento dovrà essere conservato ed esibito unitamente al provvedimento autorizzativo indicato al precedente punto 1.
 - b) restano invariati tutti gli obblighi, le prescrizioni, le scadenze e avvertenze contenute nel provvedimento autorizzativo indicato al precedente punto 1.
 - c) questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.
3. **di informare** che:

il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e ferme restando le competenze di altri enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica e igienico-sanitaria, dei Consorzi di Bonifica e della Regione Veneto-Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Operativa U. O. Genio Civile di Vicenza.
4. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bassano del Grappa per l'inoltro alla società richiedente e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza;
5. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 17/01/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

*Responsabile del Procedimento: Filippo Squarcina
Responsabile istruttoria: Ghirardello Claudio*